



Statuto Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia

C.F. e P.I. : 01347010918

STATUTO

(Deliberazioni di Consiglio Comunitario n. 11 del 10 novembre 2017 e n. 12 del 30 novembre 2017)

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art 1. Istituzione e denominazione

1. Il presente Statuto modifica quello precedentemente approvato con le deliberazioni dei Consigli Comunali come di seguito indicate:

Comune	Numero e data
Dorgali	n. 96 del 27/11/2008
Fonni	n. 57 del 13/11/2008
Mamoiada	n. 29 del 20/11/2008
Oliena	n. 13/14 del 27/04/2009
Orani	n. 01/02 del 08/01/2009
Orgosolo	n. 49 del 28/11/2008
Orotelli	n. 36 del 28/11/2008
Ottana	n-. 07/08 del 22/01/2009

adottato ai sensi dell'art. 8 comma 1 della LR 02/08/2005 n. 12 e secondo le procedure di cui all'art. 6 comma 4 D.Lgs 267/2000 e *ss.mm.ii.*

2. La Comunità Montana denomina del “Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia” istituita ai sensi dell'art. 8 comma 2 L.R. 12/05 con decreto del Presidente della Regione n. 7 del 11/05/2009, adegua l'ordinamento interno alle previsioni della L.R. 04/02/2016 n. 2 mantenendo invariata la propria denominazione di Comunità Montana Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia.

Art 2. Sede

La Comunità Montana ha sede legale e amministrativa nel Comune di Nuoro.

Art 3. Stemma e gonfalone

1. La Comunità Montana può dotarsi di un proprio gonfalone secondo le caratteristiche tecniche degli emblemi araldici. Il Gonfalone consiste di un drappo rettangolare che riproduce, al centro, lo stemma della Comunità Montana sormontato dall'iscrizione convessa verso l'alto dell'Ente medesimo.
2. La domanda di concessione dell'emblema araldico reca la firma del Presidente pro tempore ed è indirizzata al Presidente della Repubblica.
3. Nelle more dell'approvazione dello stemma e del gonfalone, è consentita la utilizzazione dello stemma di tutti i comuni aderenti che vi acconsentono in atti e documenti unitamente alla denominazione di Comunità Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia.



Statuto Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia

C.F. e P.I. : 01347010918

Art 4. Potestà statutaria e regolamentare

La Comunità Montana ha potestà statutaria e le variazioni sono approvate secondo le procedure previste per le modifiche dello Statuto comunale ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. 2/2016 e art. 6 comma 4 D.Lgs 267/2000.

La Comunità Montana è altresì dotata di autonomia regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

Art 5. Norme che regolano la Comunità Montana

La Comunità Montana è regolata dalle leggi nazionali in vigore per la montagna, dalla L.R. 2/2016, dalle leggi aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché delle norme del presente Statuto e da eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art 6. Finalità e funzioni

1. La Comunità Montana esercita la funzione di tutela, promozione e valorizzazione della montagna allo scopo di migliorare la qualità della vita, il miglioramento della qualità dei servizi e delle funzioni attribuite, l'ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali.
2. La Comunità Montana interviene a supporto degli enti locali dell'ambito territoriale previa concertazione con gli stessi, oppure su trasferimento delle funzioni della Regione Autonoma della Sardegna, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in osservanza dei principi di sussidiarietà verticale, integrazione e non esclusione, differenziazione ed adeguatezza.
3. Nulla osta alla gestione delle funzioni e dei servizi per sub-ambiti territoriali a condizione che si tratti di attività rispondente alle finalità di cui al 1° comma.
4. La Comunità Montana:
 - a. esercita la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali nel rispetto di quanto è previsto dalla normativa statale, secondo i tempi e i vincoli dalla stessa previsti e le specifiche convenzioni stipulate con i comuni associati;
 - b. gestisce altresì gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalle leggi statali e regionali;
 - c. può svolgere per i comuni che la compongono le funzioni di responsabile anticorruzione, responsabile per la trasparenza e, sulla base di un regolamento approvato dalla Comunità Montana, quelle di valutazione e controllo;
 - d. al fine di favorire il radicamento nel territorio degli imprenditori e agevolare in particolare l'imprenditoria giovanile, stipula convenzioni volte alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni produttive del territorio, incentivandone lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione, alla salvaguardia del paesaggio e alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico.



Statuto Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia

C.F. e P.I. : 01347010918

Art 7. Adesione e recesso

1. I Comuni che intendono aderire alla Comunità Montana adottano apposita deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello Statuto e dell'atto costitutivo con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Tale deliberazione deve essere trasmessa formalmente al Presidente della Comunità Montana.
2. L'Assemblea della Comunità Montana, entro sessanta giorni dalla richiesta, può accettare l'adesione del Comune interessato con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.
3. L'ammissione deliberata dall'Assemblea ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Ogni Comune partecipante alla Comunità Montana può parimenti recedere unilateralmente con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
5. Il recesso diviene efficace il primo gennaio dell'anno successivo e non deve recare nocimento alla stabilità ed equilibrio finanziario della Comunità Montana. Tutti gli oneri pluriennali già programmati secondo le regole della contabilità pubblica continuano per tale motivo ad essere sostenuti, con la quota del Comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.
6. Il recesso, anche non necessariamente contestuale, di uno o più Comuni importa lo scioglimento della Comunità Montana al venir meno di quattro Comuni e una popolazione inferiore 10.000 abitanti¹.

CAPO II ORDINAMENTO DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art 8. Gli organi

Sono organi della Comunità Montana:

- a. l'Assemblea dei Sindaci;
- b. la Giunta;
- c. il Presidente;
- d. Conferenza dei Sindaci

Art 9. L'Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità Montana, determina gli indirizzi generali ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti e verifica che l'azione complessiva dell'Ente raggiunga gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali di programmazione.
2. L'Assemblea è formata da un rappresentante per ogni Comune associato, designato fra i Sindaci o da un loro delegato, scelto tra consiglieri comunali. Nel caso di gestione commissariale, il Comune è rappresentato in seno alla Comunità Montana dal Commissario per

¹ Art. 7 comma 3 della L.R. 2/2016



Statuto Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia
C.F. e P.I. : 01347010918

la gestione straordinaria dell'Ente. La cessazione come anche la decadenza, ovvero la rimozione o la sospensione dalla carica di consigliere nel Comune associato produce gli stessi effetti ai fini della carica nella Comunità Montana.

3. Nella seduta di insediamento, assume l'ufficio della presidenza il consigliere più anziano d'età.
4. L'Assemblea individua nella conferenza dei Sindaci l'organo consultivo e di indirizzo non vincolante ogni qualvolta sia necessaria lo studio, l'analisi e l'elaborazione di atti e iniziative in relazione allo scopo istituzionale della Comunità Montana.
5. Le cause di incompatibilità e decadenza sono disciplinate dalla legge.
6. Il funzionamento dell'assemblea è regolato da apposito Regolamento.
7. I membri dell'Assemblea assumono il titolo di Consiglieri.

Art 10. Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - i. Nomina del Presidente;
 - ii. Nomina dell'Organo di Revisione dei Conti;
 - iii. Nomina della Giunta;
 - iv. Statuto dell'Ente secondo la maggioranza qualificata prevista dall'Ordinamento degli Enti Locali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 12.3 in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - v. Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto di gestione, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione degli interventi per la montagna;
 - vi. Convenzioni tra i comuni e/o altri enti di governo per la costituzione e modificazione di forme associative;
 - vii. Accensione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
 - viii. Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea;
 - ix. La nomina e la revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso organismi pubblici e privati;



Statuto Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia

C.F. e P.I. : 01347010918

- x. In generale la competenza che la legge statale riserva espressamente alla competenza del Consiglio comunale.
2. L'attività deliberativa dell'Assemblea è regolata dalle norme del diritto pubblico in materia di pareri, forma, trasparenza, pubblicità e controllo ed è assistita dal Segretario nella funzione di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

Art 11. La Giunta

1. L'Assemblea dei Sindaci nomina al suo interno i componenti della Giunta secondo un criterio di rotazione. Essa può inoltre revocare la Giunta o uno o più dei suoi componenti.
2. La Giunta è composta da un terzo dei componenti l'Assemblea con arrotondamento all'unità superiore, oltre al Presidente.
3. La Giunta ha la stessa durata del mandato del Presidente, salva l'ipotesi di sostituzione di uno o più componenti per cessazione anticipata dalla carica.
4. Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dall'assemblea, anche congiuntamente, sulla base di una mozione di sfiducia se:
 - i) è motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica;
 - ii) votata per appello nominale;
 - iii) approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
5. I singoli Consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

Art 12. Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente e opera attraverso deliberazioni collegiali, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario, del Direttore se nominato, e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
2. La Giunta collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È altresì competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, la determinazione della pianta organica e del fabbisogno di personale.

Art 13. Mozione di sfiducia e revoca dell'Esecutivo

1. Il Presidente e la Giunta possono essere revocati congiuntamente dal Consiglio sulla base di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei componenti l'Assemblea.
2. La proposta di revoca è portata in discussione al Consiglio entro quindici giorni dalla presentazione.



Statuto Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia

C.F. e P.I. : 01347010918

Art 14. Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri agiscono nell'interesse della Comunità Montana ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono del diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'assemblea ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato. Essi hanno altresì diritto di prendere visione ed ottenere copie degli atti amministrativi per quanto di stretta competenza alle funzioni svolte.
2. I consiglieri esercitano e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno dell'Assemblea.
3. Essi intervengono alle sedute dell'Assemblea e possono proporre interrogazioni e mozioni.

Art 15. Decadenza e dimissioni dei consiglieri dell'Assemblea

1. Decade il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive dei lavori dell'Assemblea. A tal fine, deve essere formalmente contestata al consigliere la causa della decadenza con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per dedurre e la facoltà di produrre memorie ed eventuali argomentazioni a propria difesa. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte dell'Assemblea della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni della parte interessata.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente dell'Assemblea della Comunità Montana, devono essere immediatamente assunte al protocollo generale dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto in quanto immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni dalla carica di consigliere comunale determinano la decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, l'Assemblea ratifica la nomina del nuovo consigliere entro il termine di 60 giorni dalla surroga.

Art 16. Le deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Le votazioni sono assunte, di norma, con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti valutazioni sulle persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.
4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario che cura la redazione dei relativi verbali e, unitamente al Presidente li sottoscrive.



Statuto Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia

C.F. e P.I. : 01347010918

5. Per quanto non previsto dal presente Statuto l'Assemblea può dotarsi di apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

Art 17. Il Presidente

1. Il Presidente della Comunità Montana è eletto dall'Assemblea, tra i Sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale della Comunità Montana, con votazione favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il Presidente, fatta salva l'ipotesi di cessazione per dimissioni e/o decadenza dura in carica 1 anno e comunque fino a nuova nomina.
2. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dalla legge, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta, coordinandone l'attività, provvede all'esecuzione delle deliberazioni
3. Il Presidente sceglie il vice presidente tra i Sindaci dei comuni associati, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di vertice.

Art 18. La conferenza dei Sindaci

1. Tenuto conto che la designazione in seno all'Assemblea per i Comuni associati può ricadere anche su consigliere comunale, allo scopo di favorire la partecipazione delle amministrazioni comunali alla elaborazione delle scelte di fondo e degli atti di valenza comprensoriale, è istituita la Conferenza dei Sindaci con funzioni consultive, di indirizzo generale e di verifica dell'operato istituzionale.
2. La conferenza è composta dal Presidente che la presiede e da tutti i Sindaci dei Comuni associati.
3. È obbligatoria la convocazione della Conferenza in preparazione delle sedute consiliari concernenti: bilancio di previsione, rendiconto di gestione, predisposizione piani e programmi di interesse della Comunità Montana nonché per la formulazione di indirizzi agli organi di governo per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

CAPO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art 19. Principi generali

1. La Comunità Montana, nell'ambito della propria autonomia normativa, stabilisce il proprio assetto organizzativo e l'organico del personale secondo le esigenze derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa assegnati e nei limiti delle proprie capacità di bilancio.
2. La Comunità Montana modella l'organizzazione degli uffici e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, onde assicurare efficienza ed efficacia alla propria azione amministrativa.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi persegue le finalità di:



Statuto Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia

C.F. e P.I. : 01347010918

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 - c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
4. Al fine di rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva pari opportunità tra uomini e donne, la Giunta adotta il piano delle azioni positive con aggiornamento almeno annuale.
 5. L'organizzazione amministrativa è improntata al principio della separazione della sfera di indirizzo politico-amministrativo da quella propriamente gestione e burocratica.

Art 20. Il Personale

1. La Comunità Montana ha una sua dotazione organica determinata in funzione dell'effettivo fabbisogno. In caso di scioglimento il personale a tempo indeterminato è assorbito dai Comuni associati, prioritariamente rispetto ad altre procedure concorsuali in relazione allo specifico fabbisogno.
2. Ferma ed impregiudicata la possibilità di dotarsi di personale proprio se ed in quanto consentita dalla legge nazionale, la Comunità Montana si avvale prioritariamente dell'opera di personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte, valorizzando particolarmente l'istituto del comando o del distacco o di altra forma di convenzione nella misura in cui si abbia contezza sia della professionalità necessaria sia del consenso delle parti.
3. Alla stipulazione dei contratti di lavoro si procede secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti nel Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle disposizioni di legge vigenti.
4. La Comunità Montana può in ogni caso avvalersi delle prestazioni professionali offerte da personale qualificato in servizio presso gli enti della Pubblica Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 D.Lgs 165/2001 *ss.mm.ii.* laddove non siano disponibili le risorse ai sensi del comma 2 ed in quanto è in ogni caso prevalente l'interesse generale a garantire i principi di efficienza ed efficacia, buon andamento ed economicità della P.A.
5. Nel caso di scioglimento della Comunità Montana, o qualora cessi lo svolgimento di determinate funzioni o servizi già conferiti, il personale comandato in servizio presso la Comunità Montana rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.
6. Al personale della Comunità Montana si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.



Statuto Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia

C.F. e P.I. : 01347010918

Art 21. Il Segretario

1. La Comunità Montana si avvale del Segretario, in qualità di dirigente apicale, del Comune il cui Sindaco è stato eletto Presidente, salva motivata deroga. L'incarico al Segretario non comporta l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, è conferito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. La durata dell'incarico è stabilita nel decreto del Presidente.
3. Il Segretario, che è nominato dal Presidente sentita la Giunta, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
4. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente nell'ambito dei suoi poteri.
5. La nomina del Segretario ha durata pari all'incarico del Presidente; può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art 22. Il Vice Segretario

1. Per lo svolgimento di compiti sussidiari e di supporto al Segretario della Comunità Montana può essere istituita la figura di Vice Segretario, anche per specifici settori di attività o serie di atti o tipi di procedure, o per i casi di impedimento od assenza temporanea del Segretario.
2. La durata dell'incarico, le modalità ed i requisiti professionali sono disciplinati nel regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art 23. Il Responsabile del Servizio

1. L'organizzazione amministrativa si articola in settori o aree di coordinamento funzionali, in capo alle quali è preposto un dipendente, collocato in posizione apicale, dotato di comprovata competenza, esperienza e professionalità, al quale sono demandati tutti i compiti necessari all'attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.
2. Al vertice della struttura gestionale nella Comunità Montana è posto il Responsabile del Servizio, che agisce sotto il coordinamento del Segretario. I settori o aree di coordinamento sono individuati nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
3. Agli incaricati della funzione di direzione degli uffici spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e



Statuto Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia

C.F. e P.I. : 01347010918

controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente e non rientranti tra le funzioni del Segretario.

4. Spettano altresì al Responsabile del Servizio le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
5. Agli incaricati di funzioni di direzione è attribuita la rappresentanza in giudizio dell'Ente ove non diversamente stabilito per legge.

Art 24. Incompatibilità e responsabilità

1. A tutto il personale dipendente è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio nonché ogni altro incarico senza essere autorizzato espressamente.
2. Non possono essere conferiti incarichi di direzione a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
3. Non possono parimenti essere conferiti incarichi di direzione a coloro che nei due anni precedenti sono stati componenti dell'Assemblea o della Giunta.
4. Il personale della Comunità Montana è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile prevista per i dipendenti degli enti locali.

Art 25. Partecipazione e informazione

1. La Comunità Montana garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La Comunità Montana privilegia per tali finalità ogni forma di libera associazione e le organizzazioni di volontariato, della cui collaborazione può avvalersi in particolari settori al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrirne di nuovi e di diminuire i costi di gestione.
3. L'accesso all'informazione, la trasparenza, la consultazione e la partecipazione di tutti i cittadini o gruppi portatori di interessi pubblici o privati è disciplinato dalla legge.

Art 26. Finanza e contabilità

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale; trovano applicazione le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato con il D.Lgs 118/2011.
2. La Comunità Montana è sostenuta finanziariamente dai proventi trasferiti dalla specifiche misure di sostegno di Stato e Regione; ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provvede a ripartire le spese tra i Comuni aderenti secondo criteri stabiliti dall'Assemblea.



Statuto Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia
C.F. e P.I. : 01347010918

3. L'Assemblea stabilirà altresì le modalità di ripartizione delle spese relative ai servizi gestiti in forma associata.

Art 27. Appalti e contratti

1. Il procedimento per la individuazione dei contraenti per lavori e per la fornitura di beni e servizi avviene nel rispetto delle norme di legge.
2. Per i contratti sotto soglia comunitaria, la stipulazione del contratto per lavori, per la fornitura di beni e servizi o per concessioni osserva il rispetto dei principi di pari trattamento e concorrenza, rotazione, non discriminazione, qualità delle prestazioni e compatibilità ambientale.

CAPO IV DISPOSIZIONALI FINALI

Art 28. Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto sono approvate dall'Assemblea della Comunità Montana con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le modifiche allo Statuto non necessitano dell'approvazione degli organi consiliari dei Comuni che ne fanno parte. Ad essi è trasmesso l'atto deliberativo per la presa d'atto.

Art 29. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano alla Comunità Montana, per quanto compatibili, le disposizioni del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, sull'Ordinamento degli impiegati civili, delle norme dell'Unione Europea, delle leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna in ordine alle finalità ed organizzazione e rispetto dei vincoli di finanza pubblica.



Statuto Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia
C.F. e P.I. : 01347010918

Sommario

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI	1
Art 1. Istituzione e denominazione	1
Art 2. Sede	1
Art 3. Stemma e gonfalone	1
Art 4. Potestà statutaria e regolamentare	2
Art 5. Norme che regolano la Comunità Montana	2
Art 6. Finalità e funzioni	2
Art 7. Adesione e recesso	3
CAPO II ORDINAMENTO DELLA COMUNITÀ MONTANA	3
Art 8. Gli organi	3
Art 9. L'Assemblea dei Sindaci	3
Art 10. Attribuzioni dell'Assemblea	4
Art 11. La Giunta	5
Art 12. Competenze della Giunta	5
Art 13. Mozione di sfiducia e revoca dell'Esecutivo	5
Art 14. Diritti e doveri dei consiglieri	6
Art 15. Decadenza e dimissioni dei consiglieri dell'Assemblea	6
Art 16. Le deliberazioni	6
Art 17. Il Presidente	7
Art 18. La conferenza dei Sindaci	7
CAPO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	7
Art 19. Principi generali	7
Art 20. Il Personale	8
Art 21. Il Segretario	9
Art 22. Il Vice Segretario	9
Art 23. Il Responsabile del Servizio	9
Art 24. Incompatibilità e responsabilità	10
Art 25. Partecipazione e informazione	10
Art 26. Finanza e contabilità	10
Art 27. Appalti e contratti	11
CAPO IV DISPOSIZIONALI FINALI	11
Art 28. Modifiche allo Statuto	11
Art 29. Rinvio	11